## Allegato C

## Interventi in regime di autorizzazione unica

## Sezione I - Interventi di competenza regionale

- 1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:
  - a) impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 300 MW;
  - b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
  - c) **impianti eolici** di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
  - d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
  - e) **impianti geotermoelettrici** di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all'<u>articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;</u>
  - f) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
  - g) **impianti alimentati da biomasse**, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
  - h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:
    - 1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;
    - 2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
  - i) **pompe di calore** asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
  - I) **impianti a biomassa** per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
  - m) **impianti a biomassa** per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
  - n) **impianti solari termici**, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
  - o) **impianti solari termici**, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
  - p) **impianti di cogenerazione** di cui all'<u>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW;</u>

- q) **impianti di cogenerazione** di cui all'<u>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007</u> asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- r) **generatori di calore**, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- s) **elettrolizzatori stand alone** e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
- t) **impianti di accumulo elettrochimico** connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- u) **impianti di accumulo elettrochimico** ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;
- v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- aa) **impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante** sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'<u>articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 21 ottobre 1994, n. 584</u>.

## Sezione II - Interventi di competenza statale

- 1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
- a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
- b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da **biomasse**, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza **superiore a 300 MW**;
- c) **impianti alimentati da biomasse**, **gas** di discarica, gas **residuati** dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;
- d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
- e) impianti a **biomassa** per la produzione di energia termica asserviti a **processi produttivi** con potenza termica utile nominale **superiore a 300 MW**;
- f) **impianti a biomassa** per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;

- g) **impianti a biomassa** per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
- h) **impianti solari termici**, con potenza termica superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
- i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
- I) **impianti di cogenerazione** di cui all'<u>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007</u> a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
- m) **impianti di cogenerazione** di cui all'<u>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;</u>
- n) **generatori di calore**, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW;
- o) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010;
- p) impianti di **accumulo elettrochimico** ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;
- q) impianti di **accumulo elettrochimico connessi** o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- r) impianti di **accumulo idroelettrico** attraverso pompaggio puro;
- s) **elettrolizzatori stand alone**, compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli allegati A e B, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
- t) impianti off-shore a mare;
- u) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- v) **modifiche**, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- z) **impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante** sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'<u>articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge</u> 21 ottobre 1994, n. 584.